**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**
**LA CORTE DI APPELLO DI MILANO**
**Sezione Lavoro**

composta dai Magistrati:

| | |
|---|---|
| **Dott.ssa Silvia Ravazzoni** | **Presidente** |
| **Dott. Roberto Vignati** | **Consigliere rel.** |
| **Dott.ssa Giulia Dossi** | **Consigliere** |

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 278 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2021 - a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 29569/2020 - posta in decisione l'1 luglio 2021

**promossa da**

**Mariannina Pallante**, rappresentata e difesa dall'Avv. Franca Milena Castronovo del Foro di Como presso il cui studio è domiciliata;

Ricorrente in riassunzione

**contro**

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS**, con sede in Roma in persona del Legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mirella Mogavero e Antonio Del Gatto e domiciliato in Milano presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Ente.

Resistente in riassunzione

OGGETTO: Giudizio di rinvio a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione - Indennità di accompagnamento – Ripetizione indebito.

Conclusioni della ricorrente in riassunzione:

richiama le conclusioni "*già rassegnate con l'atto introduttivo del ricorso in* appello, così come di seguito riportate: avendo Iuzzolino Gregorio avanzato la domanda per essere sottoposto ad accertamento sanitario ai fini del riconoscimento quale invalido civile ai sensi del DPR n. 698/1994, allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità riconosciuta dalla Commissione Medica,

*rientrando pertanto la fattispecie in oggetto nella tutela dell'accipiens in buona fede, voglia la Corte d'Appello, in diversa composizione rispetto quella del Colleg*io artefice della cassata sentenza n. 847/2018 del 7.5.2018 pubblicata il 4.6.2018, contrariis reiectis dichiarare illegittima la richiesta di restituzione da *parte dell'INPS a Pallante Mariannina della somma di euro =24.176,93 e per l'effetto dichiarare n*on dovuta *all'INPS di Como da parte della ricorrente Pallante Mariannina la somma di euro =24.176,93.*
Si dichiara che il valore della causa è di euro = 24.176,93.
Con vittoria di spese di tutti i precedenti gradi di giudizio compreso quello di legittimità."

Conclusioni dell'INPS:

"*in applicazione dell'Ordinanza della Cassazione n. 29659 del 24/12/2020, rigettare l'avverso atto di* riassunzione, in uno con tutte le domande, eccezioni e deduzioni in esso svolte, perché inammissibili e infondate.
Con vittoria di spese."

## Fatto e motivi della decisione

Con l'Ordinanza n. 29569/2020, la Corte di Cassazione ha cassato, disponendo rinvio a questo Giudice in diversa composizione collegiale, la sentenza n. 847/2018 con la quale la Corte di Appello di Milano, riformando la sentenza n. 191/2016 del Tribunale di Como, aveva accolto la domanda proposta contro l'INPS da Mariannina Pallante affinché fosse dichiarata l'irripetibilità delle somme pagate dall'INPS al suo coniuge dante causa sig. Gregorio Iuzzolino a titolo di ratei di indennità di accompagnamento nel periodo gennaio 2002 – dicembre 2013.

La Suprema Corte, rilevato che la sentenza di primo grado di rigetto della domanda azionata dalla Pallante era stata riformata dalla Corte territoriale sul presupposto che si trattava di un indebito assistenziale per il quale il Giudice del primo grado aveva ritenuto inapplicabili i principi e le regole a disciplina dell'indebito previdenziale (correlando al caso in cognizione la disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. da cui il Tribunale aveva tratto la conseguenza sfavorevole alla ricorrente), ha dunque motivato la pronuncia comportante la cassazione della sentenza del Giudice dell'appello sul rilievo per cui la disciplina dell'indebito assistenziale irripetibile si fonda sull'affidamento riposto dall'accipiens, affidamento che -stando a Cass. n. 26036/2019- non è ravvisabile quando (**i**) l'assistito non abbia avanzato alcuna domanda di conferimento della provvidenza o (**ii**) non sia parte di un rapporto assistenziale o (**iii**) vi sia radicale incompatibilità del beneficio rispetto alle esigenze assistenziali protette oppure (**iv**) l'assistito versi in stato di dolo comprovato.

Soffermandosi su tale indirizzo, con l'Ordinanza che ha disposto in rinvio, la Corte, in vista del giudizio nuovamente demandato alla Corte di Appello di Milano, ha finito per concludere che "nel caso in disamina è pacifico che la prestazione era stata erogata in assenza di richiesta al riguardo da parte del percettore, la situazione sfugge al sistema *sopra delineato e trova applicazione la regola generale della ripetibilità dell'indebito a norma dell'art. 2033 c.c.*".

La Pallante ha riassunto il giudizio col ricorso in cui sono tratte le conclusioni sopra riportate.

Ricorso e conclusioni sono avversati dall'INPS che si rifà agli enunciati della Cassazione remittente per sostenere il rigetto della domanda avanzata dalla controparte in pedissequa linea con quella che era stato proposta nelle precedenti fasi di merito, segnatamente nel giudizio di appello introdotto dall'avversaria.

Rifacendosi alla traccia esposta nell'Ordinanza della Cassazione sulle condizioni per fare valere l'indebito assistenziale, la Pallante sostiene che il coniuge Gregorio Iuzzolino -che era deceduto nel dicembre 2013- quando nel gennaio 2002 aveva ricevuto l'indennità di accompagnamento, si era reso destinatario di tale prestazione che, però, egli non aveva chiesto espressamente in quanto era stato da lui postulato unicamente il riconoscimento della qualità di soggetto gravato da una totale condizione invalidante senza poter selezionare in quella fase alcuna prestazione tipicamente correlata e/o pertinente al suo stato di invalidità; solamente in questo modo si poteva spiegare l'assenza di una sua domanda avente specificamente a oggetto l'indennità di accompagnamento .

Con riferimento agli altri requisiti idonei secondo la Cassazione ad escludere il suo affidamento, bisognava invece considerare che lo Iuzzolino si era reso realmente parte del rapporto assistenziale, che non versava nella situazione di incompatibilità evidenziata dal suddetto orientamento di legittimità mentre era recisamente da escludere il dolo in virtù del ragionamento operato a proposito della richiesta di invalido civile quale condizione da cui era scaturita, quasi per autonoma determinazione dell'Ente previdenziale, un tipo di prestazione assistenziale che egli non aveva chiesto affidandosi alla sua, per forza di cose, generale domanda.

Nella sua Ordinanza la Corte ha detto a chiare lettere che nel caso in disamina è pacifico che la prestazione era stata erogata in assenza di richiesta al riguardo da parte del percettore, la situazione sfugge al sistema sopra delineato e trova applicazione la regola *generale della ripetibilità dell'indebito a norma dell'art. 2033 c.c.*.

L'applicazione al caso di specie di tale norma del Codice Civile consentiva quindi all'INPS di ripetere ciò che era stato pagato indebitamente, secondo le regole generali dell'indebito oggettivo.

A questo punto, si deve respingere l'appello proposto dalla Pallante avverso la sentenza del Tribunale di Como compensando le spese di tutti i giudizi che sono quelle del giudizio di appello, quelle del Giudizio di Cassazione e quelle della presente fase di rinvio, considerata la peculiarità del caso per come contraddistinto dagli spunti e dalle modalità dell'erogazione del beneficio in favore del coniuge della Pallante.

**P.Q.M.**

Decidendo sul rinvio per come disposto dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 29569/2020, respinge l'appello proposto da Mariannina Pallante avverso la sentenza n. 191/2016 del Tribunale di Como.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio.

Milano, 1 luglio 2021.

| Il Consigliere rel. | Il Presidente |
| --- | --- |
| Roberto Vignati | Silvia Ravazzoni |